

STATUTO

APG - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GENOVA GE LUNGO TORRENTE SECCA 9 R.

Codice fiscale: 01272030105

Numero Rea: GE - 275172

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2004 - Statuto completo da pag 2 a 10

~~STATUTO~~ A STATO  
46648 / 19200

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denomina-

ta:

"APG - S.R.L."

Art. 2 - SEDE LEGALE

La sede legale della società è in Genova, Via Lungo Torrente

Secca 9 rosso.

Art. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la locazione e l'installazione di strutture mobili e arredi per stands espositivi, di attrezzature per cucine provvisorie, d'impianti elettrici, idraulici di climatizzazione e sanitari per fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- la vendita, il noleggio e l'allestimento di spazi espositivi in fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- la gestione di eventi quali fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- la gestione di budget pubblicitari.

La Società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni fi-


nanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari

che fossero ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto

sociale, assumere partecipazioni in Aziende o Società aventi

oggetto affine od analogo, concedere garanzie personali e

reali di ogni genere con particolare riguardo al rilascio di



fidejussioni e alla concessione di ipoteche anche nell'interesse di terzi purchè al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5 - MISURA DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 78.000 (settantotto-mila), suddiviso in quote a sensi di legge.

Art. 6 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere ulteriormente aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti in ottemperanza alle norme di legge.

Art. 7 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono nominative.

Art. 8 - TRASPERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI Tutte le quote sociali hanno uguali diritti e sono trasferibili per atto tra vivi.

Il socio che intenda alienare le proprie quote o parti di esse dovrà darne comunicazione agli altri soci, indicando l'eventuale acquirente, il convenuto corrispettivo di compravendita e le relative modalità di pagamento. Questi potranno esercitare il diritto di prelazione entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia stato esercitato detto diritto il socio potrà vendere la propria quota liberamente.

Art. 9 - VERSAMENTO SULLE QUOTE SOCIALI

I versamenti sulle quote sociali saranno effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

La Società si riserva di esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei soci morosi per il mancato pagamento delle quote di partecipazione.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa prese vincolano i dissenzienti e gli assenti, nei limiti della legge e del presente Statuto.


Art. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni 0,52 euro di quota. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto di intervenire, salvi i divieti di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe.

Art. 12 - CONVOCAZIONE



L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, stanti le particolari esigenze della società.

L'Assemblea inoltre è convocata sia in via ordinaria che straordinaria, ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Art. 13 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione tramite raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della adunanza.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, la data di convocazione.

L'Assemblea sarà, altresì validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, ove questo esista.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale avente diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di cui al-  
l'art. 2486 C.C.

Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di  
tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale  
sociale.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-  
sidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da  
altra persona designata dall'Assemblea, la quale nomina al-  
tresi un Segretario, che può essere anche non socio.

Nel caso di legge, o quando cioè sia ritenuto necessario ed  
opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto  
da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel caso non  
è necessaria la nomina di un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale  
sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Art. 17 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'Amministrazione della società è affidata ad un Amministra-  
tore Unico o da un Consiglio di Amministrazione con un numero  
composto da due a sette membri, nominati dall'Assemblea.

Può essere nominato Amministratore Unico e Consigliere anche  
un non socio.

L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione dura-  
no in carica per il periodo di tempo che, di volta in volta,

verrà stabilito dall'Assemblea.

I Consiglieri possono essere anche non soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvederà a norma di Legge.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

#### Art. 18 - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, nomina il Presidente; può inoltre, nominare uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di un Segretario scelto anche fuori dei propri membri.

#### Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi quelli che siano riservati per legge in modo tassativo dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie facoltà ad uno o più dei suoi membri, nominare Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni e le competenze.

Può inoltre nominare il Direttore, i Dirigenti ed i Procura-

tori, determinandone i poteri e i compensi.

Art. 20 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetta pure, nell'ambito dei poteri a loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione, possono nelle forme di legge, nominare Procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti (scegliendoli anche tra persone fisiche o giuridiche estranee alla organizzazione sociale) e conferire gli opportuni poteri di rappresentanza a dipendenti della società.

Art. 21 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni secondo la regolamentazione che sarà prevista dall'Assemblea.

L'Assemblea può stabilire la corresponsione di un compenso agli Amministratori.

Art. 22 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario oppure su richiesta di un Amministratore Delegato o della maggioranza dei suoi membri



in località indicanda.

La convocazione avrà luogo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante raccomandata, anche a mano controfirmata, ovvero con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnologia e che consenta la conferma della ricezione; in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo telegramma, senza l'osservanza del termine di cui sopra.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Art. 23 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 24 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, procederà alla formazione del Bilancio sociale con il conto dei Profitti e delle Perdite nell'osservanza delle norme di Legge.

Art. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

L'Assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto di esercizio, previa deduzione di una somma pari alla

ventesima parte dell'utile da destinarsi alla costituzione del Fondo di Riserva, nei limiti di Legge.

L'Assemblea può deliberare l'assegnazione al Fondo di Riserva di una somma superiore a quella sopra indicata.

Art. 26 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

I dividendi non reclamati entro 5 (cinque) anni dal giorno nel quale saranno esigibili, si intendono prescritti a favore della società e saranno destinati ad un Fondo di Riserva Straordinario.

Art. 27 - DOMICILIO DEI SOCI

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale, il domicilio dei soci si considera quello che risulta dal Libro dei soci.

Art. 28 - LIQUIDAZIONE

La liquidazione della società avrà luogo nei casi previsti dalla Legge, secondo le deliberazioni dell'Assemblea con l'osservanza delle norme di Legge.

Nel caso di messa in liquidazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge.

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature and stamp]*